



“La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Whistleblowing

DLGS 24\2023

INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recepisce, in Italia, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media; dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche incasso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione, oltre ad essere ora ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Il D.lgs 10 Marzo 2023 n°24 è entrato in vigore il 30 Marzo 2023 e le disposizioni previste avranno effetto a partire **dal 15 Luglio 2023**.

II SETTORE PUBBLICO: A CHI SI APPLICA LA NORMA

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165;
- Le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza regolamentazione (Garante privacy, AGCM);
- Gli enti pubblici economici (Agenzia dell'entrate, del Demanio, SIAE);
- Gli organismi di diritto pubblico di cui all'art .3 lettera del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n°50;
- I concessionari di pubblico servizio;
- Le società a controllo pubblico (IPZS, Sogei S.P.A, Sport e salute Spa);
- Le società in house (società di diritto privato, costituite in società di capitali).

CHI PUÒ SEGNALARE RIMANENDO SOTTO TUTELA

- Dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- Soggetti in periodo di prova e fase di colloquio;
- Ex dipendenti;
- Tirocinanti, volontari retribuiti e non;
- Azionisti;
- I vertici societari.

I SOGGETTI ESTERNI

- Fornitori di beni o servizi;
- Collaboratori;
- Liberi professionisti o consulenti.

A CHI SI ESTENDONO LE MISURE DI TUTELA

- Facilitatori (coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- Persona del medesimo contesto lavorativo e che è legata dal segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado;
- Collega di lavoro che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- Enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.

QUALI VIOLAZIONI SI POSSONO SEGNALARE

- Condotte illecite ai sensi del D.lgs 231\2001 o violazioni del MOG 231
- Illeciti derivati da norme dell'unione o nazionali (appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- Atti ed omissioni che ledono il mercato interno dell'UE;

QUALI SEGNALAZIONI NON SONO TUTELATE

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico;
- Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'UE indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019\1937;
- Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale ed anche di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

Anac mette a disposizione quattro canali diversi:

1. Interno: piattaforma online oppure in forma scritta (preferibile);
2. Un canale esterno (la piattaforma ANAC);
3. Divulgazione pubblica (rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque mezzi che riescono a raggiungere un numero elevato di persone);
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

N.B. il Segnalante può utilizzare solo uno di questi canali messi a disposizione dall'ente.

IL CANALE INTERNO

Nel caso specifico di Millerivoli srl, essendo un ente di piccole dimensioni e per ragioni di costo, l'attivazione di una piattaforma online non è possibile; pertanto, l'R p c t in accordo con il Consiglio di amministrazione ha deciso di dare la possibilità di segnalare illeciti sia:

1. In forma scritta, ovvero compilando il modulo che è visibile in allegato e inviarlo all'indirizzo e-mail: whistleblowing@millerivoli.it, oppure tramite il servizio postale indirizzato a Millerivoli S.r.l. Via Rombò 31\c Rivoli (TO) allegando il modulo e recante la dicitura "Riservata personale";
2. In forma orale,
 - a. incontro diretto (di persona oppure a distanza) su richiesta della persona segnalante, fissato entro un termine ragionevole. Per richiedere un incontro scrivere a: whistleblowing@millerivoli.it, o telefonando al numero +393292432847

N.B. Si precisa che la presente mail e il numero di telefono sono ad uso esclusivo del Responsabile del procedimento.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web della società (consultabile al seguente link www.millerivoli.it nella sezione home) e nella bacheca dell'ufficio verrà pubblicata e affissa, per tutti i soggetti esterni interessati alla procedura, l'informativa contenente le principali informazioni. Il documento nella sua interezza è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente sottosezione altri contenuti, area tematica whistleblowing.

Tutte le informazioni saranno inoltre integrate nel PTPCT 2024-2026 e nel MOG 231.

Il responsabile della procedura si impegna a:

- Rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante; o dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- Fornire un riscontro al segnalante.

È importante che l'ente dia la possibilità al Segnalante di indicare chiaramente nell'oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa, conseguentemente l'Rpct è il destinatario di una specifica formazione in riferimento al trattamento dei dati personali.

LA SEGNALEZIONE INVIATA AD UN SOGGETTO NON COMPETENTE

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione o ente (RPCT)

la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Ad esempio, se una segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una

segnalazione di *whistleblowing*, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente ai soggetti competenti.

In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria. Sarebbe utile anche che, negli stessi modelli per la trasmissione delle segnalazioni ordinarie, sia chiesto ai segnalanti di precisare se intendono o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il *Whistleblower*.

LA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il canale esterno, ovvero piattaforma Anac consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> è utilizzabile solo se ricorrono particolari condizioni:

- Se nell'ambito del suo contesto lavorativo non è stato attivato il canale di segnalazione interna o se attivato non risulta essere conforme all' art .4;
- La persona segnalante ha già segnalato internamente e la segnalazione non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha determinati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna quest'ultima potrebbe essere oggetto di ritorsione
- La persona segnalante ha un motivo fondante per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Quando si è tutelati dal decreto:

- La persona segnalante ha effettuato la segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna e non ha ricevuto nessun riscontro entro i termini stabiliti;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- La segnalazione esterna preoccupa il segnalante che può subire ritorsioni oppure che le prove possano essere occultate.

DENUNCIE ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nella presente procedura.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

POTERI DELL'ANAC

- Potere regolatorio: adotta le linee guida per le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
- Gestione delle segnalazioni esterne
- Potere sanzionatorio

LE TUTELE PER IL WHISTLEBLOWER

TUTELA DELLA SERVATEZZA (ART.12)

- Divieto di rilevare identità del Segnalante e tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante, i contenuti della segnalazione e le persone eventualmente coinvolte, senza consenso espresso della persona segnalante (art.12)

- L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- Dare avviso al segnalante con comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la conoscenza dell'identità del Segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- Tutela nel procedimento penale, contabile e disciplinare;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi ed al diritto di accesso civico generalizzato.

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI (ART.17)

- Divieto di ritorsioni;
- Definizione di ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona. Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- Elenco di fattispecie che costituiscono ritorsioni (licenziamento, demansionamento, retrocessione, mutamento funzioni, discriminazione, mancato rinnovo contratto a termine, ecc.)
- Comunicazioni di ritorsioni del settore pubblico e privato competono all'ANAC;
- Gli atti assunti in violazione art.17 sono dichiarati NULLI dall'autorità giudiziaria;
- Inversione dell'onere della prova nei procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali: si presume che comportamenti atti od omissioni siano stati posti in essere a causa della segnalazione;
- Onere di provare il contrario è a carico di colui che li ha posti in essere

N.B. Si precisa che tutti gli atti ritorsivi sono nulli e che il licenziamento ritorsivo dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

MISURE DI SOSTEGNO (ART.18)

- È istituito presso ANAC l'elenco di enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno;
- Le misure di sostegno consistono in «informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato».

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ (ART.20)

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative a tutela del diritto d'autore;
- a protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Non c'è responsabilità penale, civile e amministrativa se al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, se la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art.16.

PERDITA DELLE TUTELE (ART.16)

TUTELE NON GARANTITE + SANZIONE DISCIPLINARE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

SEGNALAZIONI

Whistleblowing

Non sono stati istituiti canali di segnalazione;

- Non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- L'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 All.1

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del Segnalante;
- il procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

La segnalazione va fatta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e può essere presentata:

- Tramite e-mail indirizzata whistleblowing@millerivoli.it
- in forma orale scrivendo una mail a: whistleblowing@millerivoli.it o telefonando al [numero +393292432847](tel:+393292432847), per concordare un incontro a distanza oppure in presenza.
- a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: "*Riservata personale*"; indirizzata a Ufficio Millerivoli, Via Rombò 31/c 10098 Rivoli- To

. compilando il Modulo messo a disposizione da Anac al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

N.B. il Segnalante può utilizzare il canale esterno (ANAC) qualora ricorrano le condizioni esplicitate nel documento consultabile sul sito societario www.millerivoli.it, sezione amministrazione trasparente, area dedicata al whistleblowing.

Cognome e nome del segnalante	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	

Ritengo che le azioni od omissioni Commesse o tentate siano:	☐ - penalmente rilevanti ☐ - poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐ - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico ☐ - suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione ☐ - altro (specificare):
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Autore/i del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Allegare all'email (oltre al presente modulo) l'eventuale documentazione a corredo della denuncia e in forma facoltativa anche la copia di un documento di riconoscimento del Segnalante. Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R.445/2000.

Luogo, data
Rivoli, 16/04/2026

Firma

